

## Tabella di sintesi

<p>Bonus trasferibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Superbonus 110% per le spese sostenute dal 2020 al 2025 (con scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario).</li> <li>- Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (interventi ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir).</li> <li>- Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2020 al 2024 per l'acquisto o l'assegnazione di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati (interventi ex articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).</li> <li>- Detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dal 2022 al 2024 per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (interventi ex articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir).</li> <li>- Nuova detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per il superamento di barriere architettoniche (nuova detrazione istituita dalla legge di Bilancio 2022, comma 42).</li> <li>- Ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024.</li> <li>- Sismabonus ordinario (anche acquisti) del 50-70-75-80-85% per le spese sostenute dal 2020 al 2024.</li> <li>- Bonus facciate, per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (detrazione al 90% per il biennio 2020-2021 e al 60% nel 2022).</li> </ul>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Superbonus 110%: sempre richiesto anche nel caso di fruizione della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale</p> <p>Bonus diversi dal 110%: richiesto nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (non nel caso di fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi) (*)</p>
<p>Asseverazione congruità dei costi</p>	<p>Superbonus 110%: sempre richiesta per tutti i tipi di intervento e indipendentemente dell'importo</p> <p>Bonus diversi dal 110%: richiesta nel caso di opzione per la cessione</p>

	del credito o per lo sconto in fattura (non nel caso di fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi) (*) (**)
Listini applicabili	Per tutti i bonus, per la congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzi individuati dal decreto del 6 agosto 2020 (decreto Requisiti) o ai valori massimi che saranno fissati, per talune categorie di beni, con provvedimenti del Ministro della transizione ecologica
<p>(*) Non vi è obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, ad eccezione del bonus facciate.</p> <p>(**) Nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, l'attestazione della congruità delle spese, qualora prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.</p>	